

Comunicato del 14 Marzo 2017

MODELLO POLIVALENTE

Si ricorda che, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini iva dell'anno 2016, scade il termine per la presentazione del MODELLO POLIVALENTE (Spesometro) rispettivamente in data:

- **10 aprile 2017** per i contribuenti con liquidazioni iva mensili *
- **20 aprile 2017** per i contribuenti con liquidazioni iva trimestrali/annuali *

*(al fine di stabilire il termine di presentazione per l'invio della comunicazione occorre far riferimento alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello).

Le modalità di compilazione sono rimaste le medesime dello scorso anno, che per vostra praticità riportiamo nella parte sottostante del presente comunicato.

Modalità di predisposizione della comunicazione:

Forma analitica: compilazione di un rigo per ciascuna operazione effettuata con un determinato cliente/fornitore

Forma aggregata: compilazione di un solo rigo per tutte le operazioni effettuate con lo stesso cliente/fornitore.

Si fa presente che la scelta di una modalità di compilazione vincola l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Per ciascuna operazione andranno segnalate:

- Anno di riferimento
- Partiva iva o in mancanza il codice fiscale della controparte
- Per ogni fattura attiva o passiva, nonché per le note di variazione, la data, il numero del documento, il corrispettivo al netto dell'IVA, l'IVA o il titolo di non assoggettamento, la data di registrazione
- Il numero delle operazioni aggregate (nel caso in cui sia stata scelta tale forma di predisposizione)
- I dati delle note di variazione o dell'eventuale imposta afferente (tali documenti sono da considerarsi autonomi, da non sommarsi algebricamente all'operazione principale)
- Per i soggetti che si avvalgono della semplificazione di cui all'art. 6 DPR 695/96 (annotazione unica con documento riepilogativo per fatture con importo inferiore a €300,00) indicare i dati del documento riepilogativo e cioè il numero, l'ammontare complessivo delle operazioni e della relativa imposta (non è richiesto il numero dei documenti che compongono la registrazione riepilogativa)

Si ricorda che il criterio da adottare nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, è quello della data di emissione o ricezione del documento.

Soggetti obbligati:

Tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta stessa (con esclusione dei soggetti minimi/fortettari).

Operazioni Incluse:

Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi (imponibili, non imponibili ed esenti) con riferimento ai seguenti limiti d'importo:

- Ø Operazioni con obbligo di fattura: obbligo di comunicazione dei dati senza tener conto di alcun limite d'importo
- Ø Operazioni senza obbligo di fattura: obbligo di comunicazione solo per importi pari o superiori a €3.600,00 (al lordo dell'IVA) *
- Ø Operazioni in contanti legate al turismo effettuate da soggetti di cui agli art. 22 (commercianti al minuto) e 74 ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72 nei confronti delle persone fisiche che abbiano residenza al di fuori dello Stato o della UE, ovvero al di fuori dei Paesi dello Spazio economico europeo, di importo pari o superiore a € 1.000,00

* L'emissione della fattura in sostituzione di altro documento fiscale determina l'obbligo di comunicazione dell'operazione.

Operazioni escluse:

- Ø Importazioni
- Ø Esportazioni
- Ø Operazioni fuori campo iva (art.2 c.3, 3 c.4 DPR 633/72)
- Ø Operazioni fuori ambito iva per mancanza del requisito di territorialità (art. 7 DPR 633/72)
- Ø Spese anticipate in nome e per conto (art 15 DPR 633/72)
- Ø Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario (modelli INTRA)
- Ø Cessioni di beni/Prestazioni di servizi effettuate e/o ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata
- Ø Operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, acqua, gas, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, atti di compravendita immobili)
- Ø Pagamenti con carte di credito/debito: effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate

Per la trasmissione del modello è prevista unicamente la modalità in forma telematica, previa abilitazione all'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito software messo a disposizione dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Nel caso sia vostra intenzione provvedere a tale adempimento tramite il nostro Studio, potrete inviare alternativamente **entro e non oltre il giorno 31 marzo 2017 i seguenti file:**

- Vostro file excel in formato standard Sistemi prodotto in automatico dal vostro gestionale di contabilità interno
- Vostro file in formato telematico generato da vostro programma di contabilità interno.
- Nel caso in cui il vostro programma non preveda l'elaborazione di alcun tipo di elenco, potete utilizzare i file excel forniti dallo Studio in occasione della precedenti comunicazioni.

Casi particolari da osservare per una corretta compilazione del modello:

1. **Attività in contabilità separata** – Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36 DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.
2. **Autotrasportatori** – Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell'art. 74 comma 4 del DPR 633/72, l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.
3. **Cessioni gratuite oggetto di autofattura** – Le cessioni gratuite di beni oggetto di auto fatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente.
4. **Fatture cointestate** – Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.
5. **Leasing** – Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l'esonero dalla comunicazione ex art. 21 decreto legge n. 78/2010 per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell'attività caratteristica, la quale, peraltro, con l'ultima versione del tracciato record, allegata al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 novembre 2011, comprende anche i dati delle operazioni non riguardanti il leasing o il noleggio. Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio. Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l'obbligo di comunicazione per lo Spesometro
6. **Operazioni in applicazione del regime IVA del margine** – Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui ai commi da 36 a 40 del decreto legge n. 41 del 1995, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad € 3.600,00.
7. **Operazioni realizzate con spedizioni internazionali delle merci** – In considerazione dell'esclusione dall'obbligo di comunicazione dei seguenti tipi di operazioni:
 - importazioni
 - esportazioni di cui all'art. 8 (merci)
 - cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute registrate e soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi cosiddetti BlackList, si fa presente che le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall'articolo 9 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Viceversa, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto, come peraltro precisato della circolare n. 24 del 2011, tali operazioni sono già acquisite tramite i modelli INTRA.
8. **Passaggi interni di beni tra attività separate** – Si conferma che non occorre indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 633/72.
9. **Schede carburante** – i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, 6° comma, del d. P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante. Rimangono pertanto esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno peraltro acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari prevista dall'art. 21, comma 1ter del decreto legge n. 78/2010.
Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.
10. **Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio (es. soggetti minimi)** – l'operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta è da considerare comunque rilevante ai fini della comunicazione.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER